



AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

IL RESPONSABILE  
**SERGIO MONTI**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR. FILE SEGNATURA.XML		
DEL	CFR. FILE SEGNATURA.XML		

Invio mezzo PEC:

**Al**

e p.c.

**Al Comune di**

**OGGETTO: parere tecnico relativo all'eventuale rilevanza sismica di campi da Padel.**

In data Prot. 20/05/2022 è pervenuta una nota da parte del  
, assunta agli atti con prot. del Prot. nella quale si  
chiedono chiarimenti in merito all'eventuale rilevanza sismica di un impianto da padel realizzato in  
assenza di titolo edilizio e sismico in Comune di

Nello specifico "si tratta della costruzione di 2 basamenti di dimensioni pari a 12,25x22,25 e 11x21 m,  
entrambi di spessore circa pari a 20 cm, costituiti da zavorre in cls, sui quali sono state fissate le strutture  
in elevazione. L'elevazione è costituita da moduli di pareti in grigliato metallico e in vetro di altezza pari a  
3 m. Al di sopra delle pareti vetrate sono presenti ulteriori moduli di pareti in grigliato metallico per  
un'altezza di 1 m. Sono strutture che per le caratteristiche di utilizzo prevedono un'esposizione modesta  
(4 giocatori all'interno)".

Nella richiesta è indicato che "la D.G.R. 2272/2016 non individua chiaramente tali strutture sportive tra gli  
Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità (di cui al D.P.R. 380/2001, art. 94-bis, punto c),  
tuttavia il punto A.7.1 prevede la possibilità di dimostrare "l'assimilabilità e analogia, per tipologia  
costruttiva e materiali" alle altre voci, "purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle  
voci prese a riferimento".

Si chiede quindi:

- 1) se tali strutture sportive possano essere assimilabili al punto A.4.5 "Strutture di altezza  $\leq 5$  m per il  
sostegno di pannelli fonoassorbenti", come sostenuto dal tecnico incaricato, oppure ad altri IPRIPI,  
quali ad esempio:
  - A.4.1 "Recinzioni [...] con elementi [...] in acciaio di altezza  $\leq 2,50$  m [...]. Il limite di altezza non  
sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili [...] e le relative strutture di  
sostegno puntuali", nel caso in cui il tecnico assimili la parete vetrata ad un elemento portato,

Viale della fiera 8  
40127 Bologna

tel 051.527.4792  
fax 051.527.4208

Email: [segrgeol@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/

INDICE	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5	ANNO	NUM	SUB
Classif.   1449__						Fasc.   2022 __	1	

ovvero fissato in testa al telaio metallico;

- A.5.1 "Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici [...] per le quali trovano applicazioni norme specifiche", nel caso in cui il tecnico sostenga che si tratta di opere facilmente smontabili e rimontabili.
- 2) Se possano essere presi a riferimento elencazioni di interventi privi di rilevanza sismica predisposte da altre Regioni (ad es. Regione Lazio, regolamento regionale n. 26 del 26/10/2020, art. 8, punto kk).
  - 3) Se non rientrino tra gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità risulta necessario il titolo abilitativo sismico. In questo caso si chiede se tali opere possano rientrare tra gli interventi "di minore rilevanza" di cui all'art. 94-bis, lett. b) punto 3-bis) "nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzione con presenza solo occasionale di persone" come definite dalle NTC2018, indipendentemente dalla classificazione sismica comunale e dalle caratteristiche delle nuove costruzioni non usuali di cui alla DGR 1814/2020."

In risposta ai quesiti posti si riscontra quanto segue:

- 1) si segnala innanzitutto che gli elenchi dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2272/2016 "hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte [...] possono essere ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici."

*Inoltre, l'utilizzo della voce A.7.1 "Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento" necessita di una puntuale assimilazione dell'opera in progetto ad una delle voci già ricomprese negli elenchi da parte del progettista.*

Con riferimento alle pareti oggetto del presente parere, si ritiene che di fatto costituiscano una recinzione atta a delimitare un campo da gioco, e l'unico sotto punto degli elenchi dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2272/2016 al quale paiono assimilabili è il punto A.4.1 "Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza  $\leq 2,50$  m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie  $\leq 4$  m<sup>2</sup>. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali. (L1)".

Da quanto trasmesso, risulta che la geometria della costruzione (pareti in grigliato metallico e in vetro di altezza pari a 3 m. Al di sopra delle pareti vetrate sono presenti ulteriori moduli di pareti in grigliato metallico per un'altezza di 1 m) ed il materiale della stessa (vetro e grigliato metallico) non sono tali da soddisfare i requisiti della voce A.4.1 e che pertanto **l'opera NON può essere inquadrata come intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, ai sensi della DGR 2272/2016.**

- 2) Come da ultimo specificato nella D.G.R. 1814/2020 per l'individuazione degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità si conferma il rinvio a quanto previsto dalla D.G.R. 2272/2016 nella quale è specificato che gli elenchi allegati alla stessa hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte in detti elenchi possono essere ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

**NON si ritiene pertanto che possano essere presi a riferimento elencazioni di interventi privi di rilevanza sismica predisposte da altre Regioni** (e dunque non si ritiene si possa fare riferimento a quello della Regione Lazio, regolamento regionale n. 26 del 26/10/2020, art. 8, punto kk, come citato nella richiesta di parere in oggetto).

- 3) Le pareti in oggetto delimitano un campo padel ovvero uno spazio destinato ad attività ludico sportiva che **NON pare assimilabile ad uno spazio "il cui uso preveda presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli"** e pertanto, NON si ritiene che le opere in oggetto possano essere assimilate a nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Cordiali saluti.

*Ing. Sergio Monti*  
*documento firmato digitalmente*

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 3 fasciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

RR/VP